CREDEM
Gruppo Bancario
CREDITO EMILIANO - CREDEM

3032 – Credito Emiliano SpA
Capitale versato euro 275.488.892
Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153
P. IVA 00766790356 – REA n. 219769

Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sede Sociale e Direzione
Via Emilia S.Pietro, 4 42100 Reggio Emilia
Tel.: +39 0522 582111 – Fax: +39 0522 433969
www.credem.it - info@credem.it
Swift: BACRIT22 – Telex: BACDIR 530658

data 30/06/2008

Spett.le
CONSOB
Divisione Intermediari
Via Broletto n.7
Milano

Oggetto: osservazioni al documento CONSOB *"Il dovere dell'intermedizrio di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari il liquidi"* - Livello 3- regolamento intermediari.

Facendo seguito all'invito della Commissione di far pervenire entro il 30 giugno 2008 eventuali osservazioni sul documento di consultazione Livello 3 - regolamento intermediari, si riportano qui di seguito, in forma sintetica, alcuni aspetti che si ritiene opportuno segnalare.

1.2 (e 3.10) con riferimento all'unbundling delle diverse componenti che giustificano il complessivo esborso del cliente, (qualora non vi fossero misure alternative, quali quelle rappresentate dall'Abi, capaci di fornire al cliente una chiara rappresentazione del totale esborso), ci si chiede se tali valori debbano essere indicati specificatamente su ciascun modulo d'ordine o possano essere ricondotti (qualora la standardizzazione degli stessi lo consenta) in documenti richiamati da detti moduli d'ordine (a puro titolo esemplificativo per un contratto IRS lo spread potrà essere determinato come il x% dell'importo di riferimento indicato nel contratto).

1.3 con riferimento agli oneri a "manifestazione differita" si chiede di precisare se sia ricompresa in tale tipologia di onere anche quella tipologia di mark up che l'industria finanziaria conosce che prevede non un upfront pagato dal cliente all'atto della sottoscrizione, ma running (ad es. annualmente) nel corso della durata dell'investimento effettuato.

1.11 con riferimento alle informazioni relative al presumibile valore di realizzo, determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo, si ritiene che possa esser difficile per gli intermediari riuscire a fornire questo dato (anche ai fini della rendicontazione periodica) in modo standardizzato in considerazione della possibile differenziazione delle condizioni applicate da cliente a cliente (tutto questo potrebbe determinare oneri significativi essenzialmente di carattere informativo/procedurale).

2.6/7 con riferimento alla ricerca di fonti alternative per una effettiva valutazione delle migliori condizioni possibili (in particolare "richiedere quotazioni, se del caso anche solo indicative purchè documentabili" ad altri dealer, broker) si ritiene che sia di difficile realizzazione nella prassi operativa (specie se oggetto di richiesta dovessero essere titoli di propria emissione).

3.2 con riferimento ai prodotti compositi che inglobano una componente derivativa, per i quali la Commissione propone di indagare la conoscenza ed

esperienza con riferimento a ciascuna componente, si ritiene che tale tipo di indagine possa essere fuorviante: valutare la conoscenza ed esperienza sulla specifica componente derivativa – anche solo con riferimento a obbligazione ancorché strutturate, ma di semplice comprensione (ad es. inflation linked) - significa indagare se il cliente conosca e abbia già effettuato operazioni in strumenti derivati.

3.3 con riferimento alla imprescindibilità dell'applicazione del regime di adeguatezza alla negoziazione di derivati OTC si chiede se una componente del prezzo possa essere proprio il servizio di consulenza fornito al cliente.

3.4 l'"ottimalità" del prodotto è un concetto di difficile qualificazione e valutazione specie se correlato al concetto di succedaneità.

3.11 Il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza della copertura nel continuo appare oltremodo complicata ed in molti casi impossibilie da effettuare in quanto, in assenza di una specifica comunicazione da parte del cliente, l'intermediario non può autonomamente verificare, se non all'origine, "l'elevata correlazione tra derivato e sottostante" (in pratica il cliente ben potrebbe modificare la posizione coperta – ad es. contratto di esportazione - senza informare l'intermediario).

Credito Emiliano S.p.A.
Ufficio FLC
Luca Mariani